

BVGer B-2983/2012 vom 5. Dezember 2012

Bundesverwaltungsgericht, 2012-12-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2983_2012

FR: TAF B-2983/2012 du 5 décembre 2012

IT: TAF B-2983/2012 del 5 dicembre 2012

Regeste

Riconoscimento diploma/formazione

Erwägungen

E. 1

Contro le decisioni dell'UFFT è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 31 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). La decisione impugnata reca la data del 2 maggio 2012 ed è quindi pervenuta alla ricorrente, al più presto, il giorno successivo. Il ricorso è stato introdotto il 1° giugno 2012 ed è quindi tempestivo (art. 50 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]). Esso è stato presentato nella forma prevista dall'art. 52 PA e l'anticipo richiesto è stato versato nel termine impartito. Il ricorrente ha, infine, partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il gravame è pertanto ricevibile.

E. 2

Il ricorrente domanda, in via principale, che il suo titolo di studio sia classificato al livello di "tecnico ST". Tale titolo veniva conferito secondo l'art. 58 cpv. 3 della previgente legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978 (RU 1979 1687) dalle scuole dei tecnici riconosciute dalla Confederazione e corrisponde all'odierno titolo "tecnico dipl. SSS" rilasciato dalle scuole specializzate superiori di tecnica (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale inc. B-6646/2008 del 19 marzo 2009, consid. 3.1, con riferimento all'allegato 1 all'ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori dell'11 marzo 2005 [RS 412.101.61]). Le scuole specializzate superiori - istituite a norma dell'art. 29 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr, SR 412.10) - fanno parte della formazione professionale superiore regolata dagli art. 26 e segg. della legge appena menzionata e si situano - come questo Tribunale ha già avuto occasione di precisare - a livello terziario (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale inc. B-6646/2008 del 19 marzo 2009, consid. 3.2.2). Tale conclusione è confermata anche dalla classificazione operata dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) dell'Unione europea, la quale situa la formazione impartita in Svizzera dalle scuole specializzate superiori ("Höhere Fachschulen") al livello terziario, rispettivamente, secondo la classificazione ISCED (International Standard Classification of Education), al livello 5B

(<https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Schweiz:%C3%9Cberblick>, consultato il 15 novembre 2012). Il ricorrente dispone, per contro, di un diploma rilasciato in Italia da un istituto tecnico, il quale si situa, alla stessa stregua dei licei e degli istituti

professionali, al livello secondario, corrispondente alla classificazione ISCED 3 (<https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italia:Sintesi> e https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italia:Istruzione_secondaria_e_post-secondaria_non_terziaria, consultati il 15 novembre 2012, cfr. anche sentenza del Tribunale amministrativo federale inc. B-6646/2008 del 19 marzo 2009, consid. 3.2.4). Ne consegue che il diploma del ricorrente, di livello secondario, non può essere situato allo stesso livello di un diploma quale "tecnico ST" o "tecnico dipl. SSS", di livello terziario.

E. 3

Il ricorrente postula, in via subordinata, che il diploma da lui conseguito venga classificato al livello secondario quale maturità professionale. L'autorità inferiore, al riguardo, assevera che con l'attestazione del livello un titolo estero venga correlato al sistema educativo svizzero in base al livello e alla durata della formazione, senza paragonare i contenuti della formazione estera ai contenuti di una formazione svizzera. Di conseguenza non è possibile - soggiunge l'autorità inferiore - valutare se i contenuti di una formazione estera siano paragonabili a una maturità professionale svizzera. Al livello secondario II sarebbero unicamente attestabili - secondo l'UFFT - il certificato federale di formazione pratica (CFP) e l'attestato federale di capacità (AFC).

E. 3.1

Nelle professioni non regolamentate non è necessario il riconoscimento di un diploma estero. L'UFFT rilascia tuttavia - su richiesta - un'attestazione di livello, avente lo scopo di informare scuole, futuri datori di lavoro e autorità sul livello del diploma estero nel sistema formativo svizzero. L'esame dell'UFFT non concerne, in tale ambito, l'equipollenza di un titolo estero con un titolo svizzero, ma unicamente il suo livello nel sistema educativo svizzero (cfr. per tutto sentenza del Tribunale amministrativo federale inc. B2705/2010 del 28 settembre 2010, consid. 2.4, con riferimenti). L'autorità inferiore ha argomentato che un titolo estero viene correlato al sistema educativo svizzero in base al livello e alla durata della formazione, senza paragonare i contenuti della formazione estera ai contenuti della formazione svizzera, limitandosi quindi a raffrontare dei diplomi, entro il livello secondario II, unicamente all'attestato federale di formazione pratica e all'attestato federale di capacità. Così operando, l'autorità inferiore non tiene conto della circostanza che, anche all'interno del livello formativo testé indicato, è possibile assolvere formazioni di grado e durata differenti. Nell'ambito della formazione professionale di base si tratta - in particolare - del certificato federale di formazione pratica, dell'attestato federale di capacità e della maturità professionale. La maturità professionale comprende una formazione professionale di base certificata da un attestato federale di capacità e una formazione approfondita complementare alla formazione professionale di base (art. 2 dell'ordinanza sulla maturità professionale federale del 24 giugno 2009 (OMPr, RS 412.103.1). L'insegnamento per il suo ottenimento può avvenire durante la formazione professionale di base o al termine della medesima, parallelamente all'attività professionale o in un'offerta scolastica a tempo pieno (art. 13 cpv. 1 OMPr). Contrariamente all'attestato federale di capacità, la maturità professionale consente l'accesso senza esame d'entrata a una scuola universitaria professionale (art. 39 cpv. 2 LFPr). Essa si situa quindi indubbiamente a un livello superiore rispetto all'attestato federale di capacità.

E. 3.2

Come si è visto, il ricorrente è titolare di un diploma rilasciato da un istituto tecnico italiano. In passato, nell'ambito di un'attestazione del livello, l'UFFT ha già correlato il diploma rilasciato in Italia da un istituto professionale a un attestato federale di capacità con maturità professionale (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale inc. B-6646/2008 del 19 marzo 2009, consid. D). In concreto, non si ravvisano motivi per i quali una simile attestazione non possa, a priori, essere rilasciata in presenza di una formazione conseguita in Italia presso un istituto tecnico. In particolare, non si giustifica di rilasciare un'attestazione limitata al solo certificato federale di capacità nella misura in cui il diploma litigioso si riveli essere di livello superiore. Una siffatta limitazione priverebbe infatti l'attestazione di livello del suo scopo primario, ovvero quello di informare scuole, futuri datori di lavoro e autorità sul livello del diploma estero nel sistema formativo svizzero. L'autorità inferiore pretende che, nell'ambito di un'attestazione di livello si esaminino unicamente il livello e la durata della formazione estera. Non è tuttavia dato a dividere come essa intenda accertare il livello di titolo di formazione estero, senza confrontarsi - in particolare - con le formazioni superiori alle quali esso permette di accedere e con il grado di approfondimento del medesimo. Al riguardo, l'autorità inferiore osserva a ragione che l'accesso alle università svizzere è di competenza delle singole università (osservazioni del 16 agosto 2012, pag. 3). Ciò non impedisce tuttavia che essa vagli anche le possibilità di formazione terziaria alle quali il diploma estero permette di accedere nel Paese ove è stato rilasciato e attesti di conseguenza il livello nel sistema educativo svizzero. L'attestazione di livello dispone infatti di un valore puramente informativo e non pregiudica, quindi, l'esito di un eventuale riconoscimento nell'ambito della procedura di ammissione a un'istituzione formativa di livello terziario. Per quale ragione - secondo l'autorità inferiore - il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il riconoscimento del suo titolo estero quale maturità professionale anziché un'attestazione di livello non è dato di sapere.

E. 3.3

Al fine di emanare un'attestazione di livello che disponga della necessaria attendibilità, l'autorità inferiore deve quindi tenere conto, oltre che della durata della formazione e del "livello" della medesima, anche del suo grado di approfondimento e delle formazioni ulteriori alle quali essa permette di accedere nel Paese nel quale il relativo titolo di studio è stato rilasciato. In quest'ottica, l'autorità inferiore non potrà esimersi dall'attestare - entro il livello secondario II e qualora ne siano adempiuti i presupposti - anche altre formazioni all'infuori dell'attestato federale di formazione pratica o dell'attestato federale di capacità. Nell'evenienza, i necessari accertamenti non sono stati operati, essendosi l'autorità inferiore limitata di principio a correlare dei titoli di studio esteri di livello secondario ai soli attestati federali menzionati poc'anzi. La causa è quindi da rinviare all'autorità inferiore affinché verifichi se il diploma del ricorrente può essere correlato al sistema educativo svizzero alla stregua di una maturità professionale ed emani, se del caso, una nuova attestazione di livello.

E. 4

In esito all'odierno giudizio, il ricorrente ottiene causa vinta in merito alla mancata attestazione del suo diploma al livello di una maturità professionale. Egli soccombe, invece, per quanto attiene alla sua richiesta di equiparlo allo stesso livello di un diploma quale "tecnico ST". Le spese giudiziarie andrebbero pertanto poste parzialmente a suo carico (art. 63 cpv. 1 PA). Il ricorrente ha tuttavia chiesto di essere posto a beneficio del gratuito patrocinio. La documentazione allegata alla sua istanza comprova un evidente stato di

ammanco e con ciò l'impossibilità di far fronte alle spese processuali. Un esame approfondito circa le possibilità di successo del ricorso appare superfluo alla luce dell'esito del presente procedimento. Il ricorrente va pertanto esonerato dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 5

Poiché non rappresentato da un avvocato o da un altro mandatario professionale, al ricorrente non compete un'indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 1 lett. a e contrario del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.